



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Premesse

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dall'A.S.D. Cosmos Baseball (d'ora in avanti chiamata per semplificazione A.S.D.) come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS).

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'A.S.D., indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L'obiettivo del presente modello è quello di promuovere il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di genere, uguaglianza nell'attività sportiva e trasparenza favorendo una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare se minori, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva sarà pubblicato sulla homepage del sito dell'Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Garante FIBS per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie.

Il presente modello integra e non sostituisce l'eventuale Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Baseball e Softball.

Art. 1 – Diritti e doveri

1. A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i seguenti diritti fondamentali:
 - a) trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
 - b) tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
 - c) garanzia che la salute e il benessere psico-fisico siano prevalenti rispetto ad ogni risultato sportivo.
2. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva svolta nell'ambito dell'ASD, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
3. I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e l'eventuale Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Baseball e Softball.

Prevenzione e gestione dei rischi

Art. 2 Comportamenti rilevanti.

1. Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
 - a. **l'abuso psicologico:** qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b. **l'abuso fisico:** qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un



trauma, lesioni fisiche o che danneggino l'integrità psicofisica del tesserato, specie se si tratta di un minore la cui sana e serena crescita venga per ciò compromessa. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- c. **la molestia sessuale:** qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti grave noia fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
 - d. **l'abuso sessuale:** qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriata o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
 - e. **la negligenza:** il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
 - f. **l'incuria:** la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
 - g. **l'abuso di matrice religiosa:** l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
 - h. **il bullismo, il cyberbullismo:** qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
 - i. **i comportamenti discriminatori;** qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Art. 3 Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

- 1. L'Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.
- 2. Il Responsabile è nominato dal Consiglio Direttivo della ASD tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. aver completa conoscenza di questo documento, del Codice di Condotta ed in genere delle normative riguardo al Safeguarding non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - b. avere un minimo di età di 30 anni compiuti;
 - c. la nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla homepage dell'ASD (www.cosmos-baseball.it), affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di Safeguarding;
- 3. Il Responsabile dura in carica 2 anni, e può essere riconfermato.
- 4. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, l'ASD provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile e la comunica alla FIBS, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.



5. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato del Direttivo. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FIBS. L'ASD provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
6. Il Responsabile è tenuto a:
 - a. vigilare sulla corretta applicazione e aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta adottato dall'ASD;
 - b. segnalare al Safeguarding Officer della FIBS eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
 - c. formulare al Consiglio Direttivo dell'ASD le proposte di aggiornamento del Modello organizzativo;
 - d. di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta;
 - e. ritrovarsi con il consiglio, per lo meno una volta all'anno per esaminare insieme le attività svolte;
 - f. partecipare ai seminari informativi organizzati dalla FIBS.

Art. 4 Misure e procedure per i collaboratori dell'Associazione

1. L'Associazione, prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo a soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con i minori, deve procedere al controllo del casellario e dei carichi pendenti.
2. La stessa disposizione vale anche per gli incarichi assegnati antecedentemente all'emissione di questo documento.
3. Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per l'Associazione a contatto con i minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

Art. 5 - Uso degli spazi dell'Associazione

1. Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
2. Durante le sessioni di allenamento, prove, gare o partite amichevoli è garantito l'accesso a spogliatoi separati per genere alle atlete/atleti e non sarà consentita alcuna promiscuità fra minorenni e maggiorenni. Laddove non sia possibile, per mancanza di sufficienti spazi, suddetta separazione sarà garantita permettendo l'utilizzo dei predetti ambienti in momenti diversi. Sarà inoltre consentito l'accesso agli spogliatoi ai genitori/accompagnatori, solo previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale.

Art. 6 – Trasferte

1. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore. Nel caso invece, come di prassi comune, si dovesse pernottare in un unico ampio locale tipo "camerata" ove non vi sono zone appartate se non i servizi igienici verrà richiesto preventivamente il consenso per iscritto a genitori dei minori e adulti accompagnatori facendo presente che comunque saranno adottate tutte le precauzioni per garantire che non si verifichino situazioni di esposizione a rischi per tutti i partecipanti.
2. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle disposizioni e dei principi espressi dal Regolamento (UE) 2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.



Art. 8 - Inclusività

1. L'Associazione garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
2. L'Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l'Associazione loro coetanei.
3. L'Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio di Bagno a Ripoli e nei comuni limitrofi.

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Art. 9 - Segnalazione dei comportamenti lesivi

1. In caso di presunti comportamenti lesivi rilevanti, ai sensi del precedente art. 2 da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni.
2. I contatti del responsabile sono e-mail: safeguarding@cosmos-baseball.it. Il numero di telefono verrà comunicato sul sito e a affisso in sede al momento della nomina dello stesso.
3. La password di tale indirizzo e-mail sarà comunicata esclusivamente al Responsabile che sarà tenuto a modificarla dopo il primo accesso.
4. La segnalazione che dovesse essere fatta in modo orale dovrà essere verbalizzata e controfirmata.
5. La segnalazione dei suddetti comportamenti lesivi sarà inoltrata anche al corrispettivo Safeguarding Officer della FIBS.
6. In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.
7. L'Associazione deve garantire l'adozione di adeguate misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - a. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - b. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - c. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - d. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - e. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.
8. In particolare, l'ASD garantisce la tutela della riservatezza sull'identità del segnalante.

Art. 10 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
 - a. mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
 - b. violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
 - c. violazione delle misure poste a tutela del segnalante;



- d. effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
 - e. violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
 - f. violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
 - g. atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - h. mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.
 3. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato all'ASD dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
 4. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

Art. 11 - Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

1. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
2. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
 - a. richiamo verbale per mancanze lievi;
 - b. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto a);
 - c. multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
 - d. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
 - e. risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
3. Ai fini del precedente punto:
 - a. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
 - b. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
 - c. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
 - i. l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
 - ii. l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
 - iii. la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;



- iv. la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
- d. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dall'ASD volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- e. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Art. 12 - Sanzioni nei confronti dei volontari

1. Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
 - a. richiamo verbale per mancanze lievi;
 - b. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto a);
 - c. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
 - d. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
 - e. rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
2. Ai fini del precedente punto si rimanda al comma 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

Art. 13 - Obblighi informativi e altre misure

1. L'Associazione procederà all'immediata affissione presso la propria sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del presente modello, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. L'Associazione pubblicherà immediatamente la notizia dell'adozione del modello e dei relativi aggiornamenti presso la propria sede e sulla rispettiva homepage dandone comunicazione anche via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari.
3. L'Associazione darà immediata comunicazione dell'adozione del modello e dei relativi aggiornamenti al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer).
4. L'Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
5. L'Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi.
6. L'Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti, obblighi e tutele.
7. L'Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
8. L'Associazione deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
9. L'Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di Safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.



Siti utili

- battiamoilsilenzio.gov.it, sito del tavolo tecnico per la co-costruzione e la promozione di una policy per la tutela delle giovani atlete e dei giovani atleti istituito dal Dipartimento per lo sport.
- savethechildren.it, pagina del sito di Save the Children relativa agli abusi nello sport e minori: buone pratiche per prevenirli.
- sportesalute.eu, pagina dedicata all'inclusione sportiva sul sito di Sport e Salute.

Riferimenti legislativi

- D.lgs. 36/2021, art. 33 - D.lgs. 39/2021, art. 16
- Delibera CONI n.255 del 25.07.2023 e l'allegato Modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding)
- Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding
- Linee guida Federali.

Documenti correlati

Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

San Casciano in Val di Pesa (FI), lì 30/08/2024

In fede


- ASD Cosmos -
Via Borromeo 150/p
San Casciano Val di Pesa (FI)
P.IVA 06002720487

Leonardo Bicchierai, presidente